

Prot. 300/2021

Roma, 30 marzo 2021

Oggetto: Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione - Vademecum e FAQ dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Vi informiamo che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato un apposito Vademecum per chiarire alcuni aspetti delle disposizioni attualmente in vigore, nonché le risposte alle domande più frequenti (FAQ), aggiornate con le novità introdotte in materia di riscossione dall'articolo 4 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto "Sostegni"), che alleghiamo per pronto riferimento.

Tra le misure che riguardano l'attività di Agenzia delle entrate-Riscossione, c'è la proroga della sospensione della notifica degli atti e delle procedure di riscossione, nonché dei termini per i pagamenti delle **cartelle**, delle **rate** e della definizione agevolata (**rottamazione-ter** e **saldo e stralcio**).

Il decreto prevede anche l'annullamento dei **debiti** affidati all'Agenzia delle entrate Riscossione, nel periodo **2000-2010**, il cui importo residuo rientra nella soglia di **5 mila euro**, per i contribuenti che hanno percepito, nell'**anno d'imposta 2019**, un **reddito imponibile fino a 30 mila euro**.

È stato prorogato fino al **30 aprile 2021** (in precedenza era 28 febbraio 2021) il periodo di sospensione per l'attività di **notifica di nuove cartelle, avvisi** e di tutti gli altri atti di competenza dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. L'attività di notifica degli atti è sospesa dall'8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto "Cura Italia" (DL n. 18/2020), il primo provvedimento emanato a seguito dell'emergenza sanitaria.

Viene prorogato dal 28 febbraio 2021 al **30 aprile 2021** il termine di sospensione dei versamenti di tutte le **entrate tributarie** e **non tributarie** derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps**, la cui scadenza ricade nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza nello stesso periodo. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

I **pagamenti** degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il **31 maggio 2021**.

Il decreto Sostegni, per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti, ha posticipato il termine di scadenza delle rate della "**rottamazione-ter**" (Decreto Legge n. 119/2018) e del "**saldo e stralcio**" (Legge n. 145/2018). Per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019 deve effettuare entro il **31 luglio 2021**

00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40 – Tel. (06) 500.46.58/9 - (06) 591.00.49
Fax (06) 50.11.697 – E-Mail assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
C.F. 97024500585

il pagamento delle rate previste e non ancora versate nel 2020. Il pagamento delle rate previste nel 2021, invece, dovrà avvenire entro il **30 novembre 2021**.

Per la “**rottamazione-ter**” si tratta delle **rate in scadenza** nei mesi di **febbraio, maggio, luglio e novembre del 2020 e del 2021**.

Per il **saldo e tralcio**, di quelle previste nei mesi di **marzo e luglio di entrambi gli anni**.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti (la legge consente ulteriori 5 giorni di tolleranza) o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Restano sospesi fino al **30 aprile 2021** gli obblighi di accantonamento derivanti dai **pignoramenti** presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Il Decreto Sostegni prevede l'**annullamento dei debiti di importo residuo**, alla data di entrata in vigore del provvedimento, fino a **5 mila euro**, comprensivi di interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, derivanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Possono beneficiare dello stralcio dei debiti le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che, rispettivamente nell'anno di imposta 2019 o nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito redditi imponibili fino a 30 mila euro. Rientrano nel provvedimento anche i carichi già ammessi alla “rottamazione-ter” (DL n. 119/2018) e al saldo e stralcio (Legge n. 145/2018). Le modalità e le date dell'annullamento dei debiti saranno definite da un **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze**, che sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni.

Cordiali saluti.

ASSOCOSTIERI

Il Direttore Generale

Avv. Dario Soria